



CITTA' DI TORINO

Area 3

Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità

Divisione Mobilità e Viabilità

Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI URBANISMO TATTICO – PROGRAMMA ADATTAMENTO AMBITI URBANI A NUOVE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ATTIVA 2024 – CUP C19I24000450002 - CIG B367BB330F

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato anche “Amministrazione”, “Città”, “Committente” o “Stazione Appaltante”), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Viabilità e Coordinamento Cantieri, Ing. Wassel LABED, domiciliato per la carica in Torino, P.zza San Giovanni 5, ed il soggetto aggiudicatario (di seguito denominato anche “Affidatario”) DECISIO s.r.l. con sede in Torino, Corso Marconi n. 34 Partita I.V.A. 12439340014 nella persona del suo legale rappresentante e amministratore delegato Matteo JARRE, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 6609 in data 31 ottobre 2024 esecutiva in pari data, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata; il soggetto aggiudicatario agisce quale Capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese, come risulta da atto costitutivo con scrittura privata autenticata, notaio Dottor Stefano Beltrame, notaio in Torino, Repertorio n.130, Raccolta n.115 del 13 novembre 2024, costituito ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: FORESTAE s.r.l. - CF e P.IVA 11987520019, Dott.ssa GALLO Elisa - P.IVA 09800220015

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

1. L'Amministrazione affida al soggetto aggiudicatario suindicato l'incarico per il **servizio di attività di sensibilizzazione, formazione e realizzazione interventi di urbanismo tattico – Programma adattamento ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva.**
2. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, l'importo è inferiore a 140.000€ e il soggetto presenta le caratteristiche per l'attività oggetto dell'appalto.
3. L'affidatario dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, pena la revoca dell'affidamento de quo in caso di false dichiarazioni, la propria compatibilità allo svolgimento dell'attività.
4. I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti, successivamente denominati anche “documenti d’incarico”, sono costituiti oltre che dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e da tutti i suoi allegati.
5. L'affidatario deve possedere tutti i requisiti prescritti dalla legislazione vigente necessari per l’espletamento dell’incarico.
6. La prestazione dovrà essere svolta in prima persona dal soggetto aggiudicatario indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile ai sensi di legge.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'incarico prevede la realizzazione di un programma di attività di sensibilizzazione e formazione rivolte a famiglie dei bambini e delle bambine delle scuole di pertinenza e al relativo personale scolastico, alle persone che abitano i quartieri dei plessi scolastici coinvolti nel progetto.
 - Raccolta dati e commenti quale premessa per successivi interventi o approfondimenti
 - Condivisione dei benefici, sia in termini di salute e sicurezza sia in termini ambientali, delle strade scolastiche e della valorizzazione dello spazio pubblico davanti alla scuola
 - Coinvolgimento diretto dei bambini e ragazzi nella realizzazione dell'intervento di urbanismo tattico
 - Accompagnamento degli abitanti nel cambiamento della fruizione dello spazio
2. L'affidatario svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Arch. Bruna Cavaglià dipendente dell'Amministrazione appaltante presso Il Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità in qualità di Dirigente della Divisione Mobilità e Viabilità, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.
3. L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale, secondo anche quanto meglio specificato nei successivi articoli del presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
4. L'affidatario sarà l'unico responsabile per l'attività oggetto del presente affidamento anche per problematiche derivanti dalla mancata o intempestiva richiesta di istruzioni e di chiarimenti in merito all'espletamento dello stesso, tramite notifica formulata per iscritto e indirizzata al Committente.
5. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale come indicato al successivo art. 13.
6. In caso di reiterate inadempienze, è prevista la risoluzione del contratto secondo quanto meglio indicato al successivo art. 13.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo.
2. L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. La redazione di eventuali documenti dovrà essere conforme ai disposti di legge, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 4 – TERMINI

1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere espletate dall'Affidatario entro il 31 dicembre 2024 e comunque secondo le tempistiche consentite dall'Ente erogatore del finanziamento.
2. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere all'affidamento dell'incarico. In tal caso all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso per il mancato affidamento della relativa prestazione senza che il medesimo possa rivendicare alcunché.
3. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ove imputabile all'affidatario, verrà contestato dal RUP mediante atto scritto e comporterà, per ogni giorno di ritardo l'applicazione di una penale giornaliera ai sensi del successivo art. 13, con facoltà dell'Amministrazione di procedere a risoluzione contrattuale.

Art. 5 – GARANZIE E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

1. Tenuto conto dell'entità del corrispettivo economico, della ridotta durata dell'incarico e della comprovata professionalità del soggetto aggiudicatario, non viene richiesta garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

2. A copertura di eventuali danni a terzi, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'affidatario dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione.
3. In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:
 - a. responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;
 - b. rischi per danni diretti e indiretti.
4. In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.
5. Qualora l'aggiudicatario o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla fattura in pagamento.

Art. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. Tutti gli obblighi e gli oneri accessori per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti di incarico. E’, in particolare, fatto obbligo ed onere per l’Affidatario quanto segue:
 - di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l’espletamento dell’incarico;
 - di assumersi la responsabilità civile e/o penale per i danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni connessi all'esecuzione della prestazione.

Art. 7 – ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RUP

1. Il Committente terrà i contatti con l’Affidatario tramite il RUP e/o persona delegata, che avrà il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico. In particolare il RUP e/o suo delegato provvederà a seguire l’esecuzione delle prestazioni professionali effettuate verificando il rispetto delle disposizioni di cui sopra e di quelle contrattuali, denunciando le eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate non liberano in ogni caso l’Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona esecuzione della prestazione e alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme in vigore.

L’affidatario è parimenti tenuto a rispondere di quanto derivante dal presente contratto e relativi documenti dichiarati, oltre che del comportamento di tutti i suoi dipendenti e collaboratori.

Art. 8 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale per l’attività di sensibilizzazione, formazione e realizzazione interventi di urbanismo tattico – Programma adattamento ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva è pari a Euro **80.450,00** oltre **17.699,00** per IVA al 22%.
2. Il predetto importo sarà corrisposto in due rate pari al 30% dell’importo alla realizzazione delle prime iniziative attivate nelle scuole e il 70% come rata a saldo ad espletamento dell’incarico che verrà corrisposto previa verifica di conformità della avvenuta prestazione effettuata come dal presente contratto. Per il presente contratto non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 come da Circolare della Direzione Finanziaria prot. 2130 del 19 giugno 2023.

3. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.
4. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.
5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.
6. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto. L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. La spesa per il corrispettivo della prestazione è finanziata mediante Contributo Regionale Finpiemonte relativo al “Bando per la realizzazione di interventi per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile ed attiva”.

Art. 9 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 10 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023, al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, e alle disposizioni richiamate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di Integrità delle Imprese (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/patto-integrita>) ed il Codice di Comportamento della Città (<http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>), fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. 36/2023, (si precisa che il secondo periodo dell'art. 9 del citato patto di integrità è abrogato dall'art. 10 della legge n. 238/2021).
3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.
4. A conclusione della prestazione oggetto del presente incarico ed avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.
3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Piazza Palazzo di Città n. 1, 10122; email: rpd-privacy@comune.torino.it
4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 12 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'affidatario, assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 ‰ che non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 del D.Lgs. 36/2023.
2. Gli importi indicati sono da ritenersi al netto del campo IVA.
3. Detta penale trova altresì applicazione anche in caso di ritardo:
 - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP.
4. Le penali di cui sopra si applicano nei casi di inosservanza dei termini di cui al precedente art. 4
5. Nel caso del raggiungimento del 10% della penale di cui al presente articolo, o del mancato rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
6. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.
7. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino.

8. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.
9. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali od ulteriori spese sostenute a seguito dell'avvenuta risoluzione del contratto. Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire.

Art. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare, La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora l'Affidatario non espliciti le proprie contestazioni nei modi e nei tempi indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le stesse.
2. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.
3. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 15 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.
4. Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario in esecuzione del presente contratto saranno di proprietà del Committente, che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e cessione anche parziale.

5. L’Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.
6. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l’Affidatario è tenuto a risarcire all’Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell’Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla completa esecuzione del contratto, previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all’IVA per cui si chiede che l’Imposta di Registro sia applicata, in caso d’uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 8 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 12 (recesso), Art. 13 (penali e risoluzione del contratto), Art. 14 (controversie e foro competente), Art. 16 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Ai fini del presente contratto l’Imposta di bollo è stata assolta dall’aggiudicatario ex art.3 DPR 642/1972 mediante modello F24 prot. telematico n° 24120515590549210-000001 del 05/12/2024.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO VIABILITÀ E COORDINAMENTO CANTIERI
Ing. Wassel LABED

L’Affidatario
RTI DECISIO s.r.l., FORESTAE s.r.l., Gallo Elisa
Matteo JARRE